

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 22

Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei gruppi consiliari).

(GU n. 15 del 12-4-2008)

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Valle d'Aosta n.33 del 14 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Nessuna richiesta di referendum e' stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (norme per l'elezione, del consiglio regionale della Valle d'Aosta), le parole «nel territorio della regione per un periodo ininterrotto di un anno» sono sostituite dalle parole «, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione da almeno un anno ininterrottamente».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3-bis

1. L'art. 3-bis della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 3-bis (Condizioni di parita' tra i generi). - 1. In attuazione dell'art. 15, comma secondo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali.

2. In ogni lista di candidati all'elezione del consiglio regionale ogni genere non puo' essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento, arrotondato all'unita' superiore.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 3.

Modificazione all'art. 3-ter

1. Al comma 1 dell'art. 3-ter della legge regionale n. 3/1993 la parola «sessi» e' costituita dalla parola «generi».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 4.

Modificazione all'art. 3-quater

1. Al comma 1 dell'art. 3-quater della legge regionale n. 3/1993 la parola «sessi» e' sostituita dalla parola «generi».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 5.

Modificazioni all'art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui all'art. 50-bis, per data delle elezioni si intende la data di svolgimento del turno di ballottaggio.».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 la parola «quarantacinquesimo» e' sostituita dalla parola «sessantesimo».

4. Al comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 le parole «entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso» sono sostituite dalle parole «il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto e' fatto divieto ai componenti la giunta regionale di svolgere attivita' di comunicazione istituzionale a pagamento, ad eccezione di quella obbligatoria per legge.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 6.

Inserimento dell'art. 4-bis

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Programma elettorale). - 1. Ogni partito, movimento o gruppo politico, contestualmente alla presentazione delle liste ai sensi dell'art. 7, presenta un proprio programma elettorale, che puo' essere comune a piu' liste, con dichiarazione sottoscritta dai presidenti o segretari regionali dei partiti, movimenti o gruppi politici alle cui liste tale programma si riferisce ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autentificato da notaio. Ogni lista puo' sottoscrivere un solo programma elettorale.

2. Nel caso di presentazione di un programma elettorale comune, la dichiarazione di cui al comma 1 e' sottoscritta congiuntamente.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 7.

Modificazioni all'art. 6

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di mille e non piu' di millecinquecento elettori.».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 le parole «del decreto del Presidente della Regione» sono sostituite dalle parole «del manifesto di cui all'art. 4, comma 6».

3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:

«5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale). Per gli elettori residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.».

4. Il comma 5-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:

«5-bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato:

a di insussistenza a suo carico delle cause di ineleggibilita' previste dalla normativa regionale;

b di aver preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in materia di contenimento, pubblicita' e controllo delle spese per la campagna elettorale.».

5. I commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993 sono abrogati.

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 8.

Modificazione all'art. 7

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 la cifra «2» e' sostituita dalla cifra «3». 2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 e' inserita la seguente:

«a-bis) copia del programma elettorale di cui all'art. 4-bis; ».

3. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 le parole «l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione» sono sostituite dalle parole «il possesso dei requisiti di cui all'art. 2».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 9.

Modificazione all'art. 9

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituita dalla seguente: « a verifica che le liste siano state presentate nei termini, che siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che nelle stesse ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore al 20 per cento; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara non valide le liste che non corrispondano al le predette condizioni; ».

2. Alla lettera c del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le parole «e mancanti del programma elettorale di cui all'art. 4-bis».

3. La lettera a) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituita dalla seguente:

«a) stabilisce, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 7, comma 6, appositamente convocati, l'ordine dei programmi elettorali, di lista o comuni, e, successivamente, l'ordine delle liste che hanno presentato un programma comune. Le liste e i relativi contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione di cui all'art. 17 e sul manifesto di cui all'art. 11 con i colori del contrassegno depositato e secondo l'ordine risultato dal sorteggio; ».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993 la parola «a» e' sostituita dalla parola «ai».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 10.

Modificazione all'art. 11

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «1. Il Presidente della Regione provvede alla preparazione del manifesto che deve contenere le liste dei candidati, i relativi contrassegni, l'indicazione del programma elettorale secondo l'ordine risultato dal sorteggio, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista. Il manifesto deve essere bilingue. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni Walser della Valle del Lys), il manifesto e' predisposto anche in lingua tedesca.».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:

«3. Il Presidente della Regione provvede alla stampa delle schede, redatte a norma dell'art. 17, nelle quali l'indicazione del programma elettorale e i relativi contrassegni di lista sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le schede devono essere bilingui.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 11.

Modificazione all'art. 12

1. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 3/1993 la parola «quarto» e' sostituita dalle parole « , comma 5».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 13

1. L'art. 13 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Tessera elettorale). - 1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto e' subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 299/2000.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 13.

Modificazione all'art. 16

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1993 le parole «dal servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Regione» sono sostituite dalle parole «dalla competente struttura regionale».

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 14.
Modificazioni all'art. 17

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla competente struttura regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.».

2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:
«2. Le schede riproducono in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione «programma di lista» o «programma comune» e i contrassegni a colori di tutte le liste regolarmente presentate.».

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 15.
Modificazione all'art. 18

1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1993 le parole «Il servizio elettorale e vigilanza anagrafica» sono sostituite dalle parole «La competente struttura».

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 16.
Modificazione all'art. 21

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «2. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel piu' breve tempo e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo degli scrutatori di cui al comma 1.».

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 17.
Modificazioni all'art. 22

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 3/1993 e' abrogata. 2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituita dalla seguente:
« d i segretari comunali e i dipendenti dei comuni e della Regione addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e presso la competente struttura regionale.».

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 18.
Modificazione all'art. 23

1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 3/1993 le parole «secondo quanto previsto dall'art. 61» sono soppresse.

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 19.
Modificazione all'art. 26

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e essere sempre visibile a tutti».

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 20.
Modificazione all'art. 28

1. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1993 le parole «il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 21.

Modificazioni all'art. 30

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1993 le parole «, 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» sono sostituite dalle parole «e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957». 2. Al comma dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1993 le parole «legge 23 aprile 1976, n. 136, recante riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale» sono sostituite dalle parole «legge n. 136/1976».

3. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:

«4. I militari delle forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia, al corpo valdostano dei Vigili del fuoco ed al Corpo forestale della Valle d'Aosta sono ammessi a votare nel comune della Regione in cui si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione e siano in possesso della tessera elettorale.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 22.

Modificazioni all'art. 31

1. Al comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 le parole «elettore della propria famiglia iscritto nel comune, o in mancanza, di un altro elettore del comune» sono sostituite dalle parole «cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque comune della Repubblica». 2. Il comma 7 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:

«7. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato. Il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; quindi registra a parte, nel verbale, tale modalita' di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, eventualmente il nome dell'autorita' sanitaria che ha accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.».

3. Al comma 8 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 le parole «9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, recante modifiche ai procedimenti elettorali» sono sostituite dalle parole «56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957».

4. Il comma 9 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente:

«9. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 4, e' inserita su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia dei dati personali).».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 23.

Modificazioni all'art. 34

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1993 e' soppresso. 2. Il comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1993 e' abrogato.

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 37

1. L'art. 37 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Decisione provvisoria sugli incidenti). -- 1. Il presidente dell'ufficio elettorale, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in via provvisoria sui reclami, anche orali, sulle difficoltà e sugli incidenti relativi alle operazioni della sezione, dandone conto nel verbale.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 25.

Modificazioni all'art. 39

1. Alla lettera c del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 le parole «dei tagliandi dei certificati» sono sostituite dalle parole «risultante dal registro contenente i numeri delle tessere». 2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 le parole «i tagliandi dei certificati» sono sostituite dalle parole «il registro contenente i numeri delle tessere».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 26.

Modificazioni all'art. 40

1. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna, in successione, ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il

contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.».

2. Al comma 5 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/1993 le parole «spogliato il» sono sostituite dalle parole «lo.spoglio del».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 27.

Modificazione all'art. 41

1. Al comma 1 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/1993 la parola «emesso» e' sostituita dalla parola «ammessa».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 28.

Modificazione all'art. 49

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 3/1993 le parole « , 47 e 48» sono sostituite dalle parole «e 47».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 50

1. L'art. 50 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 50. (Determinazione del numero dei seggi da attribuire). -- 1. Compite le operazioni di cui all'art. 49, l'ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

b) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente art. le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

c) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera b); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

d) determina, per le finalita' di cui al comma 2, lettera b), e di cui all'art. 50-bis, la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che e' data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna

delle liste del gruppo che ha raggiunto il quoziente di cui alla lettera b), a condizione che almeno una delle predette liste abbia raggiunto la soglia minima di cui alla lettera c.

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'ufficio elettorale regionale verifica se si sia realizzata una delle seguenti situazioni:

a) se una lista singola o un gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi. A tal fine:

1) divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c, per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

2) verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui al numero 1) è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera c, evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

3) somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

4) attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui ai numeri 1) e 2);

b se nessuna lista singola o nessun gruppo abbia conseguito almeno 21 seggi, ma una lista singola o un gruppo abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso:

1) attribuisce 21 seggi alla lista o al gruppo che ha superato tale percentuale;

2) procede alle operazioni di cui al comma 5 e, se del caso, a quelle di cui al comma 4;

c se una lista singola o un gruppo abbia conseguito, sulla base delle operazioni di cui alla lettera a), almeno 18 seggi, ma non abbia superato il 50 per cento della somma dei voti validi di cui al comma 1, lettera a), con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera b) dello stesso comma. In tal caso attribuisce ad ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alla lettera a).

3. Qualora non si sia verificata alcuna delle situazioni di cui al comma 2, si procede ad un turno di ballottaggio con le modalità di cui all'art. 50-bis.

4. Se la situazione di cui al comma 2, lettera b), riguardi un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c, per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c, tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

5. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 4, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera c, l'ufficio elettorale regionale:

a) divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

b) attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera a) risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

c) attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi

eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera b).

6. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 30.

Inserimento dell'art. 50-bis

1. Dopo l'art. 50 della legge regionale n. 3/1993, come sostituito dall'art. 29, è inserito il seguente: «Art. 50-bis (Turno di ballottaggio). - 1. Il turno di ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al voto del primo turno.

2. Al turno di ballottaggio partecipano le liste singole o i gruppi che hanno ottenuto le due maggiori cifre elettorali al primo turno, come determinate all'art. 50, comma 1, lettere a) e d).

3. La scheda per il ballottaggio, con le caratteristiche di cui all'art. 17, comma 1, è stampata con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

4. La scheda di ballottaggio riproduce in fac-simile, secondo l'ordine risultato dal sorteggio del primo turno, entro gli appositi rettangoli, l'indicazione «programma di lista» o «programma comune» e i contrassegni a colori delle liste.

5. Il voto si intende validamente assegnato alle liste singole o al gruppo se è espresso con una delle seguenti modalità:

a) tracciando un segno sul contrassegno di lista;

b) tracciando un segno nel rettangolo che contiene il contrassegno o i contrassegni di lista.

6. Per lo svolgimento del turno di ballottaggio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative allo svolgimento del primo turno.

7. L'ufficio elettorale regionale attribuisce 18 seggi alla lista singola o al gruppo che ottiene il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio. La ripartizione dei seggi dopo il turno di ballottaggio si effettua sulla base dei voti ottenuti da ogni lista al primo turno, procedendo, se del caso, con le modalità di cui all'art. 50, commi 4 e 5.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 31.

Modificazione all'art. 51

1. Alla linea del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1993 le parole «, o gruppo di liste,» sono soppresse. 2. Le lettere c e d) del comma 1 dell'art. 51 sono abrogate.

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 32.
Modificazione all'art. 53

1. Al comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 3/1993 le parole «il certificato di iscrizione nelle liste del collegio» sono sostituite dalle parole «la tessera elettorale da cui risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 2».

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 33.
Modificazione all'art. 54-ter

1. Il comma 4 dell'art. 54-ter della legge regionale n. 3/1993 e' abrogato.

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 34.
Modificazione all'art. 54-duodecies

1. Al comma 2 dell'art. 54-duodecies della legge regionale n. 3/1993 le parole «da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205),» sono soppresse.

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 35.
Abrogazione dell'art. 61

1. L'art. 61 della legge regionale n. 3/1993 e' abrogato.

CAPO I
Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 36.
Modificazione all'art. 62

1. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «3. La Regione, al fine di garantire agli

elettori residenti all'estero aventi diritto la tutela del diritto di partecipare alle elezioni regionali, autorizza i comuni della Regione ad erogare una indennita' stabilita con deliberazione della giunta regionale a favore ditali elettori che hanno esercitato il diritto di voto regionale. L'indennita' e' corrisposta dal comune dove e' stato esercitato il diritto di voto su presentazione della tessera elettorale timbrata dalla sezione dove e' stato esercitato tale diritto. I comuni sono obbligati a dare comunicazione delle provvidenze di cui al presente comma a ciascuno degli elettori residenti all'estero aventi diritto, unitamente all'invio della tessera o della cartolina d'avviso di elezioni regionali.».

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 37.

T a b e l l e

1. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale n. 3/1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 38.

Disposizioni di coordinamento

1. Nella legge regionale n. 3/1993, le parole «Pretore» e «Pretura», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «Tribunale ordinario», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. 2. Nella legge regionale n. 3/1993, le parole «certificato elettorale»e «certificati elettorali», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «tessera elettorale» o «tessere elettorali», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3

Art. 39.

Abrogazioni

1. L'art. 4 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, e' abrogato. 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 13 novembre 2002, n. 21:

- a) il comma 2 dell'art. 5;
- b) l'art. 10;
- c) i commi 3 e 4 dell'art. 13.

CAPO II
Modificazione alla legge Regionale 17 marzo 1986, n. 6

Art. 40.
Modificazione all'art. 4

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (funzionamento dei gruppi consiliari), e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora in sede di convalida, il consiglio annulli l'elezione di uno o piu' candidati per la sussistenza di una causa di ineleggibilita', il contributo erogato al gruppo consiliare di appartenenza dei consiglieri eletti nella stessa lista dei candidati non convalidati e' calcolato decurtandolo dell'importo che sarebbe stato attribuito al gruppo consiliare per i componenti non convalidati.».

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 7 agosto 2007

CAVERI

(Omissis)